



Statuto della Federazione Ticinese di Atletica Leggera

Art. 1 – Nome e specie

La Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL) è una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

Art. 2 – Sede

Sede della FTAL è il domicilio del suo Presidente.

Art. 3 – Affiliazione

La FTAL è membro di Swiss Athletics (SA), della quale accetta statuti, regolamenti e convenzioni, che sono vincolanti per la FTAL e i suoi soci.

Art. 4 – Scopo

La FTAL promuove e coordina il movimento dell'atletica leggera nel Canton Ticino. Si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale e di successo. È una associazione apolitica e aconfessionale.

Art. 5 – Convenzioni

La FTAL può concludere accordi con altre associazioni o società sportive. A tale scopo saranno redatte opportune convenzioni, che saranno sottoposte al voto dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 6 – Composizione

La FTAL si compone:

1. delle società accettate secondo l'art. 7 degli Statuti, domiciliate nel Canton Ticino e che dispongono di statuti secondo gli art. 60 e segg. del CCS;
 2. dei soci individuali;
 3. dei soci onorari;
 4. dei soci sostenitori.
-

Art. 7 – Adesione

1. **Società** – La società che desidera aderire alla FTAL presenta la domanda di adesione al Comitato Direttivo, che preavvisa l'istanza all'Assemblea dei Delegati che decide inappellabilmente. Le società si impegnano a rispettare gli statuti federali e cantonali. Le società sono tenute a stipulare una assicurazione responsabilità civile.
 2. **Soci individuali** – Si diventa soci individuali con il pagamento d'una licenza individuale o di una carta di membro di SA.
 3. **Soci onorari** – Su segnalazione delle società al Comitato Direttivo o direttamente da quest'ultimo e in considerazione di particolari meriti acquisiti in attività a favore della Federazione o dell'atletica leggera in particolare, una persona può essere eletta socio onorario. L'elezione è di competenza dell'Assemblea dei Delegati.
-

4. **Soci sostenitori** – Possono essere accolti come soci sostenitori, società, corporazioni e altre persone fisiche e giuridiche, le quali con la loro adesione intendono dimostrare il loro appoggio alla FTAL e al movimento atletico in genere.
-

Art. 8 – Dimissioni

Le dimissioni delle società dalla FTAL hanno effetto alla fine dell'anno civile. L'istanza dovrà essere presentata per iscritto al Comitato Direttivo entro il 31 ottobre.

Art. 9 – Etica sportiva e sanzioni

La FTAL e i suoi organi, dipendenti, società affiliate, nonché soci, atleti, allenatori e incaricati riconoscono come vincolanti la Carta etica, lo statuto in materia di etica, lo statuto sul doping nonché gli statuti, le regole e le disposizioni di Swiss Athletics e di Swiss Olympic.

Le società affiliate sono tenute a richiamare espressamente nei propri statuti tali regolamenti e ad applicarli nei confronti dei loro soci.

I soci possono essere sospesi nei loro diritti se:

1. non rispettano gli statuti, i regolamenti e le decisioni prese dal Comitato Direttivo;
2. hanno un comportamento indegno che può essere di danno alla Federazione.
3. Violano le disposizioni statutarie in materia di doping ed etica e sono oggetto di indagine da parte di Swiss Sport Integrity e sono sanzionabili nei casi previsti dai rispettivi statuti.
4. Agiscono contro l'integrità, la sicurezza e la lealtà delle competizioni o favorendo forme di manipolazione e corruzione.

Le presunte violazioni sono sottoposte all'esame delle autorità competenti e sanzionate conformemente alle disposizioni applicabili. Tali autorità competenti sono:

- Il Comitato Direttivo della FTAL
- Il Comitato Centrale di SA.
- Swiss Sport Integrity
- Il Tribunale dello sport svizzero

È data facoltà di ricorso alle istanze preposte per i vari casi.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

Diritti – I soci hanno i seguenti diritti:

- Partecipare alle attività e alla vita associativa della FTAL
- Diritto di elezione e di voto in assemblea

Doveri – I soci si impegnano:

- a rispettare le decisioni degli organi della FTAL;
 - a soddisfare gli impegni finanziari;
 - a rispettare quando previsto dall'articolo 9 nell'ambito di etica sportiva.
-

Art. 11 – Distinzioni

Il Comitato Direttivo conferisce distinzioni sulla base di un apposito regolamento.

Art. 12 – Organi

Gli organi della FTAL sono:

1. l'Assemblea dei Delegati;
2. le società riveditrici dei conti;
3. Il Comitato Direttivo.

Quale anno sociale vale l'anno civile.

Art. 13 – Assemblea dei Delegati

L'Assemblea ordinaria dei Delegati si riunisce entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno sociale.

È convocata dal Comitato Direttivo. L'ordine del giorno, corredato dalle proposte, sarà reso noto ai soci con lettera circolare cartacea o elettronica almeno 4 settimane prima.

La convocazione di un'Assemblea straordinaria è possibile qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario oppure se viene richiesta da almeno 1/5 del totale dei voti della FTAL e da almeno 1/5 delle società affiliate. La sua convocazione dovrà essere inviata ai soci almeno 4 settimane prima.

Art. 14 – Diritto di voto

Possono esercitare il diritto di voto all'Assemblea i Delegati presenti in rappresentanza delle Società della FTAL, i soci onorari presenti e i soci individuali secondo l'Art. 7 dello Statuto.

Non hanno diritto di voto:

1. i soci sostenitori;
2. i dipendenti della FTAL
3. le società non in regola con gli obblighi finanziari verso la FTAL;
4. i membri in carica del Comitato direttivo
5. il/la dir. del CAT

Art. 15 – Computo dei voti

Ogni società in regola con gli obblighi finanziari ha diritto a un voto. Inoltre, sulla base dell'effettivo degli atleti tesserati e dei soci contribuenti (situazione al 31 ottobre) la società riceve un numero di voti calcolato nel modo seguente: effettivo tesserati x 2 + effettivo carte di membro + numero soci = "cifra base". Quali soci sono da considerare tutti i soci attivi senza limiti di età, i soci passivi e sostenitori, i soci onorari, i funzionari e collaboratori, i soci di gruppi di podismo o walking, i soci di gruppi di fitness, o altri che siano considerati soci dalla società affiliata.

Ogni 25 o frazione della "cifra base" le società ricevono 1 voto supplementare.

Ogni delegato può rappresentare al massimo 2 voti. Ogni socio onorario presente ha diritto di voto. Voto dei soci individuali: ogni 25 un voto.

Art. 16 – Deliberazioni

Ogni Assemblea dei Delegati, convocata nella forma prescritta, è abilitata a decidere. Prende le sue decisioni a maggioranza dei voti emessi (eccezioni vedi art. 27 e 28). Un oggetto che raccoglie la parità dei voti deve considerarsi respinto.

Art. 17 – Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea dei Delegati:

1. l'approvazione del verbale;
2. l'approvazione dei rapporti sull'attività;
3. l'approvazione della gestione annuale e dei preventivi;
4. le decisioni circa l'impiego straordinario dei fondi della FTAL e l'autorizzazione per spese straordinarie superiori a fr. 5000.-;
5. la determinazione delle quote annue;
6. la nomina del Presidente, del Responsabile Finanze e degli altri membri del Comitato Direttivo, il cui mandato è della durata di 3 anni; il periodo di carica complessivo non può superare i 12 anni. In casi eccezionali motivati, la carica può essere prolungata in accordo con l'Assemblea. La composizione del Comitato Direttivo tiene conto delle rappresentanze di genere dei propri soci secondo un criterio stabilito internamente.
7. la nomina di 2 società riveditrici dei conti;
8. la nomina dei soci onorari;
9. l'approvazione del programma di attività;
10. l'assegnazione dei campionati cantonali;
11. la determinazione del luogo dell'Assemblea;
12. le deliberazioni su statuti e convenzioni;
13. le deliberazioni sul Regolamento ripartizione contributo cantonale Swisslos
14. le deliberazioni sulle indennità del Comitato
15. i criteri per l'assegnazione dei titoli ticinesi e il riconoscimento dei primati ticinesi
16. le deliberazioni su proposte;
17. l'accettazione o meno di nuove società;
18. l'espulsione di soci;
19. lo scioglimento della Federazione.

Le proposte di modifica degli statuti ed altre proposte destinate all'Assemblea dovranno essere presentate per scritto al Comitato direttivo entro il 31 ottobre almeno 60 giorni prima della tenuta dell'assemblea.

Art. 18 – Nomine e votazioni

Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano. 2/5 dei voti rappresentati possono chiedere la votazione segreta.

Art. 19 – Revisori

L'Assemblea dei Delegati nomina le 2 società riveditrici dei conti. Il loro mandato dura due anni.

Art. 20 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo dirige la Federazione e la rappresenta verso l'esterno.

Decide l'assunzione di dipendenti remunerati iscritti a preventivo e reclutati tramite concorso e sulla base di un mansionario definito, inclusi un/a dir. sportivo/a, uno/a operativo/a e un/a segretario/a al quale può delegare determinate competenze a livello operativo.

Composizione – Il Comitato Direttivo si compone di almeno 5 membri tra i quali il Presidente e il responsabile delle finanze e in caso di parità nelle votazioni il voto del presidente ha valenza doppia.

Responsabilità – Le responsabilità del Comitato direttivo sono:

1. la direzione della FTAL e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. la convocazione dell'Assemblea dei Delegati;
3. la vigilanza sull'applicazione degli statuti, dei regolamenti e delle convenzioni;
4. il preavviso per l'ammissione di soci;
5. la pubblicazione di regolamenti e istruzioni;
6. la stesura del rapporto sull'attività;
7. l'amministrazione delle finanze;
8. la decisione per spese straordinarie fino a un massimo di fr. 5'000.-;
9. le relazioni con SA, altre associazioni e società;
10. la promozione della formazione e l'aggiornamento degli allenatori;
11. l'organizzazione dei corsi per giudici arbitri, giudici di gara, starter e la diramazione delle convocazioni;
12. la fissazione dei programmi dei vari campionati ticinesi, i relativi minimi di ammissione e la sorveglianza dell'applicazione;
13. la realizzazione di comune accordo con le società del calendario atletico;
14. la convocazione della Selezione Ticino e l'organizzazione delle sue trasferte;
15. l'omologazione dei primati ticinesi;
16. le deliberazioni su regolamenti e disposizioni tecnici/sportivi previa consultazione delle società.
17. la decisione circa la presa di sanzioni;
18. la promozione nel Cantone dell'atletica;
19. la stesura di un rapporto annuale sull'attività tecnica;
20. la designazione dei Delegati all'Assemblea di SA.

Conflitti d'interesse – I membri del Comitato Direttivo e i dipendenti operano con diligenza e lealtà esclusivamente nell'interesse della Federazione. Ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, deve essere comunicata e comporta l'astensione dalla discussione e dalle decisioni. È vietato sollecitare o accettare vantaggi connessi all'incarico, salvo quelli di valore meramente simbolico (valore massimo CHF 100/anno).

Art. 21 – Commissioni speciali.

Il Comitato Direttivo può nominare commissioni speciali consultive.

Art. 22 – Entrate

Le entrate della cassa sociale sono costituite da:

1. i contributi fissati annualmente dall'Assemblea;
 2. il reddito del patrimonio sociale;
 3. l'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e progetti;
 4. sovvenzioni, sponsorizzazioni e donazioni.
-

Art. 23 – Uscite

Le uscite della cassa sociale sono costituite da:

1. le quote a SA;
2. le spese dell'amministrazione;
3. le spese dei dipendenti e i relativi oneri sociali;
4. le spese di partecipazione a gare e corsi;
5. la copertura di disavanzi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni da parte della FTAL;
6. le spese per l'acquisto di materiale;
7. le spese di delegazione;
8. le spese per la promozione dell'atletica cantonale.

Art. 24 – Responsabilità

Degli impegni assunti risponde unicamente il patrimonio sociale.

Art. 25 – Archivio

Gli atti, come verbali, rapporti, corrispondenza importante e bilanci, vengono archiviati. I membri del Comitato Direttivo sono tenuti a consegnare regolarmente al più tardi al momento della scadenza del mandato, gli atti al presidente, il quale provvederà a farli archiviare.

Art. 26 – Revisione dello statuto

Le proposte di revisione dello statuto devono essere accettate dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati all'Assemblea.

Art. 27 – Scioglimento

La FTAL si scioglie solo per decisione dell'Assemblea con una maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

Il patrimonio sociale sarà messo a disposizione di SA che dovrà custodirlo e rimetterlo a una analoga federazione che dovesse sorgere e dirigere l'attività atletica cantonale, perseguendo gli scopi espressi all'art. 4 e in conformità degli articoli del presente statuto.

L'archivio sarà depositato presso l'archivio cantonale.

Art. 29 – Statuto federale

Per quanto non previsto nel presente statuto vale quello di SA e di Swiss Olympic.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore il 1° febbraio 1988 in conformità della decisione dell'Assemblea del 30 gennaio 1988, modificato all'art. 22 a) dall'Assemblea del 31 gennaio 1998, modificato all'art. 15 dall'Assemblea del 25 gennaio 2002, modificato all'art. 17 d) dall'Assemblea del 22 gennaio 2010, modificato all'art. 4 dall'Assemblea del 20 gennaio 2013, modificato all'art. 22 a) dall'Assemblea del 23 gennaio 2015, modificato all'art. 21, 21 a), 22 b) dall'Assemblea del 26 febbraio 2016, modificato all'art. 13 dall'Assemblea del 22 febbraio 2019, modificato agli art. 12, 14, 17, 20, 21 eliminato 22, 23, 25 dall'Assemblea del 12 aprile 2025, modificato agli art. 4, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 29 dall'Assemblea del 27 marzo 2026.
